

Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 20 bis

(Funzioni delle Comunità di montagna)(1)

1. Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:

a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;

b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).

(2)(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 6/2021

2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 13/2021

3 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.